



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 82

Riferimenti Archivistici: D 03 - 20230000081

ADUNANZA DEL 27/07/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L 56/2023.

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGIOLO	-
ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BERTINI PAOLO	3
BORRI CARLA	4
CALUSSI ALESSANDRO	5
CANESCHI ALESSANDRO	6
CAPORALI DONATO	7
CORNACCHINI MERI STELLA	-
CUCCINIELLO ROBERTO	8
DELFINI MATTIA	9
DONATI GIOVANNI	10
DONATI MARCO	11
FERRARI FABRIZIO	12
GALLORINI ANDREA	13
GHINELLI ALESSANDRO	14
GIORGETTI VITTORIO	15

LUCACCI FRANCESCO	16
MATTESINI DONELLA	-
MENCHETTI MICHELE	17
PALAZZO SIMON PIETRO	18
PALAZZINI FRANCESCO	19
PERTICAI PIERO	20
PUGI ILARIA	21
RALLI LUCIANO	22
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI FEDERICO	23
SEVERI ROBERTO	24
SILENO VALENTINA	25
STELLA LUCA	26
VACCARI VALENTINA	-
VISCOVO RENATO	-
LUCCI FABIO	27

Presidente	STELLA LUCA
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE
Scrutatori	BORRI CARLA RALLI LUCIANO SILENO VALENTINA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall’anno 2000;
- che l’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché’ in materia di salute e adempimenti fiscali*”, dispone che: “*gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197*”;

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell’articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

2. *Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:*

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i*



debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

CONSIDERATO che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 639/1910, emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1



della Legge 160/2019, affidati in carico alla data del 30 giugno 2022 a uno dei soggetti previsti dall'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs 446/1997;

- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione);

RILEVATO che

- il Comune di Arezzo, con determinazione n. 3837 del 15.10.2009, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, ha affidato in concessione alla società ICA srl con sede legale in Roma via Lungotevere n. 9 (P.I. 01062951007) il servizio di riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del servizio di riscossione dei proventi delle fiere per il periodo 2009-2014;
- l'affidamento è stato prorogato al 31.12.2015 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 28.11.2014
- a seguito di nuova procedura di gara, con determinazione n. 2216/2016 è stato disposto l'affidamento in concessione alla società ICA srl dei servizi di accertamento e riscossione delle tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, della tassa sui rifiuti per occupazioni temporanee (Tari giornaliera), dell'Imposta comunale sulla pubblicità, del Diritto sulle pubbliche affissioni e gestione del servizio pubbliche affissioni, del servizio di riscossione dei proventi e delle fiere nonché della riscossione coattiva, sia per la fase di emissione e di notifica




CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

dell'ingiunzione sia per la fase cautelare ed esecutiva, del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) e della Tassa sui rifiuti (Tari) fino al 31.12.2020;

- l'affidamento, con la esclusione della riscossione coattiva di TARES e TARI è stato successivamente prorogato fino al 31.12.2024 con determinazioni n. 3220/2020 e n. 575/2022;
- il Comune di Arezzo, con determinazione n.2375, a seguito di specifica procedura di gara, ha affidato in concessione alla società ICA srl con sede legale in Roma via Lungotevere n. 9 (P.I. 01062951007) il servizio di riscossione coattiva della TARES, TARI ed entrate patrimoniali varie per il periodo dall'1.1.2021 al 31.12.2025;

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili e dagli elementi forniti dalla società ICA srl, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1/1/2000 al 30/06/2022, riscosse mediante ricorso a concessionario, e di accertamenti esecutivi anch'essi affidati al concessionario alla data del 30/06/2022 nella misura indicata nella tabella seguente:

Entrata	<i>Importo del carico affidato al concessionario fino al 30 giugno 2022, comprensivo delle spese esecutive e di notifica</i>	<i>Stima dell'importo di sanzioni ed interessi oggetto di definizione agevolata</i>	
<i>TARES</i>	€ 1.171.926,91	€ 284.895,43	
<i>TARI</i>	€ 6.231.761,96	€ 1.556.694,14	
<i>Entrate patrimoniali varie (rette scolastiche, canoni di affitto, condanne al pagamento di spese legali, ecc.)</i>	€ 455.093,33	€ 16.701,93	
<i>TOSAP, COSAP, ICP</i>	€ 562.216,71	€ 180.909	
TOTALE	€ 8.420.998,91	€ 2.039.200,5	



ESAMINATA la proposta di “*Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023*” che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della dichiarazione
- Versamento degli importi dovuti
- Perfezionamento della definizione agevolata
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore
- Efficacia del regolamento;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui crediti ancora esistenti;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: “*I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,*



acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

ATTESO che i crediti, che a seguito del perfezionamento della definizione agevolata, si estingueranno dovranno essere comunicati dall'ufficio tributi al servizio finanziario per le conseguenti operazioni contabili, tenuto comunque conto che la parte degli eventuali residui attivi che dovrà essere cancellata risulta, trattandosi di recupero evasione, già prudenzialmente svalutata tramite accantonamento al fondo svalutazione crediti;


ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 25.07.2023 che ha espresso parere favorevole;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Vista la votazione, esperita tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottiene il seguente esito:


Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	27	
Consiglieri votanti	19	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	0	
Astenuti	8	Caneschi, Caporali, Donati G., Donati M., Gallorini, Menchetti, Ralli, Sileno
Non Votanti	0	

Esito votazione: approvata all'unanimità dei votanti

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
3. di approvare il "*Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023*" composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Arezzo;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società ICA srl, concessionario per la riscossione coattiva del Comune di Arezzo;
6. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.

(RM)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
DOTT. ALFONSO PISACANE



Il Presidente
STELLA LUCA